

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000067	26/01/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 212/2017 promosso dalla sig.ra R.M.. Sentenza n. 981/2021. Determinazioni.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220000069 DEL 14/01/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 23 (ventitre) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 26/01/2022 12:18 Gianluca CAPOCHIANI	

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/01/2022 16:23 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 26/01/2022 13:22 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/01/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 26/01/2022 16:27

 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 212/2017 promosso dalla sig.ra R.M.. Sentenza n. 981/2021. Determinazioni.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Burocratico Legale, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con atto di citazione del 07.01.2008, i sigg. R.M. e Z.G., per tramite dell'avv. Domenico Caringella, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la ASL BA per sentir accertare la responsabilità contrattuale della stessa nella causazione dei danni lamentati a seguito di intervento chirurgico subito dalla sig.ra R.M., in data 22.01.2002, presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale "Di Venere" di Bari – Carbonara e, per l'effetto, condannare la ASL BA al pagamento, in favore della sig.ra R.M., della complessiva somma di €449.217,24 (di cui €138.130,35, a titolo di danno biologico, €75.000,00 per il danno alla sfera sessuale, €92.086,89 a titolo di danno morale soggettivo ed €144.000,00 a titolo di danno esistenziale), ovvero la somma diversa che dovesse ritenersi di giustizia, ed al pagamento, in favore del sig. Z.G., della complessiva somma di €192.375,00 (di cui €75.000,00 per il danno alla sfera sessuale, €50.000,00 a titolo di danno morale soggettivo ed €67.375,00 a titolo di danno esistenziale), ovvero la somma diversa che dovesse ritenersi di giustizia, con vittoria di spese di lite;
- costituitasi la ASL BA con comparsa del 23.10.2008, chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza del nesso di causalità e contestando il *quantum* richiesto; a domanda, era autorizzata a chiamare in causa gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra - Rappresentanza Generale per l'Italia, al fine di essere dalla medesima manlevata e garantita in forza di polizza assicurativa; quest'ultima si costituiva in giudizio e con comparsa del 10.10.2008 negava la operatività della polizza ed impugnava e contestava la domanda attrice, chiedendone il rigetto;
- la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attrice, con prova testimoniale e consulenza medico – legale;
- con sentenza n. 6166/2016, pubblicata il 01.12.2016, il GU del Tribunale di Bari, dott.ssa Pasculli, rigettava la domanda attorea, così assorbita la domanda di manleva, e compensava per intero le spese di giudizio, incluse le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
- con atto di citazione notificato il 30.01.2017, la sig.ra R.M. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma;
- si costituivano la ASL BA, la quale concludeva per il rigetto dell'appello, senza rinnovare la domanda di manleva, in quanto effettivamente la polizza non copriva il sinistro; a sua volta, si costituiva in giudizio la compagnia Assicuratori dei Lloyd's di Londra - Rappresentanza Generale per l'Italia, concludendo per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto; in subordine, insistevano per la mancanza di operatività della polizza;
- con sentenza n. 981/2021, pubblicata in data 28.05.2021, la Corte d'Appello di Bari così provvedeva:
  - a) accoglieva l'appello e, per l'effetto, la domanda proposta dalla sig.ra R.M. in primo grado, condannando la ASL BA al pagamento, in favore della stessa, della somma di €178.610,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (22.01.2002) e sino all'effettivo soddisfo;
  - b) condannava la ASL BA al pagamento, in favore della sig.ra R.M., delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €14.548,00, di cui €1.118,00 per spese ed €13.430,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi €10.680,50 di cui €1.165,50 per spese ed €9.515,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- c) compensava per intero le spese del doppio grado di giudizio tra la ASL BA e gli Assicuratori dei Lloyd's;
- d) poneva definitivamente a carico della ASL BA le spese per la C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio.

### CONSIDERATO CHE

- con la sentenza n. 981/2021, la Corte d'Appello di Bari, alla luce delle risultanze probatorie in atti, riformava integralmente quella di primo grado accogliendo la domanda, sul presupposto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nella sentenza in primo grado, tra i motivi di addebito di responsabilità della struttura sanitaria, dedotti dall'attrice, fosse inclusa l'infezione ospedaliera quale causa rilevante nella causazione dei danni dedotti; inoltre, la Corte d'Appello ricordava l'accertamento da parte del CTU del ruolo causale dell'intervento chirurgico nella genesi della patologia presentata successivamente dalla sig. R.M., avente eziologia infettiva; le affermazioni del Giudice d'Appello, riscontrabili agli atti di causa, non consentivano la proficua proposizione di ricorso in Cassazione e la sentenza, notificata in data 14.07.2021, passava in giudicato;
- con nota prot. n. 102637/2021 del 13.08.2021, la Struttura Burocratico Legale trasmetteva il conteggio delle somme dovute alla sig.ra R.M. all'avv. Domenico Caringella, il quale, con nota pec del 07.09.2021, acquisita al prot. az. n. 111588/2021 del 09.09.2021, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in nome e per conto degli eredi della sig.ra R.M., nel frattempo deceduta in data 16.07.2021, giusta procura alle liti in atti, accettava il conteggio e trasmetteva:
  - a) copia del certificato di morte della sig.ra R.M.;
  - b) certificato storico di famiglia;
  - c) copia dei documenti d'identità dei sig. Z.G., Z.A., Z.V., Z.R. e Z.S., eredi della sig.ra R.M.;
  - d) copia dei codici IBAN dei c/c intestati agli eredi;
  - e) fattura n. 23/2021 del 07.09.2021 emessa dall'avv. Caringella in favore del sig. Z.G.;
  - f) procura speciale con cui gli eredi autorizzano l'accredito delle spese processuali sul c/c dell'avv. Caringella;
  - g) ricevute di versamento rilasciate dal C.T.U., dott. Roberto Gaudio, in favore della sig.ra R.M., per un totale complessivo di €1.800,00, da rimborsare al sig. Z.G..

Pertanto, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione per la ASL BA, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore degli eredi della sig.ra R.M. ed in favore dell'avv. Domenico Caringella, delle somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 981/2021, come di seguito specificato:

a) Risarcimento danni (in favore degli eredi della sig.ra R.M.):

- sorte capitale	€178.610,00
- interessi legali dal 22.01.2002	<u>€ 57.688,25</u>
- totale risarcimento danni	<b>€236.298,25</b>

di cui, per quota di spettanza:

- €47.259,65 in favore del sig. Z.G.;
- €47.259,65 in favore del sig. Z.A.;
- €47.259,65 in favore del sig. Z.V.;
- €47.259,64 in favore del sig. Z.R.;
- €47.259,64 in favore del sig. Z.S.;

b) Spese C.T.U. (da rimborsare al sig. Z.G.): **€ 1.800,00**

c) Spese processuali (in favore dell'avv. Domenico Caringella):

- spese processuali 1° grado di giudizio	€ 13.430,00
- spese processuali 2° grado di giudizio	€ 9.515,00
- rimborso forfettario al 15% su €22.945,00	<u>€ 3.441,75</u>

– totale imponibile	€ 26.386,75
– Cpa al 4%	€ 1.055,47
– esborsi 1^ grado di giudizio	€ 1.118,00
– esborsi 2^ grado di giudizio	€ 1.165,50
– totale lordo	€ <b>29.725,72</b>

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 981/2021 della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore degli eredi della sig.ra R.M., sigg. Z.G., Z.A., Z.V., Z.R., Z.S., la complessiva somma di € 236.298,25, a titolo di risarcimento danni, e di procedere al rimborso, in favore del sig. Z.G., della somma di € 1.800,00, anticipata dalla sig.ra R.M. per spese di C.T.U., come di seguito indicato:
  - €49.059,65 (€47.259,65 + €1.800,00) in favore del sig. Z.G;
  - €47.259,65 in favore del sig. Z.A;
  - €47.259,65 in favore del sig. Z.V;
  - €47.259,64 in favore del sig. Z.R;
  - €47.259,64 in favore del sig. Z.S;
- di disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sui c/c intestati ai rispettivi eredi, le cui coordinate erano comunicate dall'avv. Domenico Caringella con nota pec del 07.09.2021, acquisita al prot. az. n. 111588/2021 del 09.09.2021, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore dell'avv. Domenico Caringella, la complessiva somma di € 29.725,72, al lordo delle ritenute erariali, di cui € 1.055,47 per Cap al 4%, a titolo di spese processuali;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il suddetto pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 267.823,97 (€ 236.298,25 + € 1.800,00 + € 29.725,72), riveniente dal presente provvedimento venga attinta dal conto az. n. 230.120.00105 "Fondo rischi per Vertenze Giudiziarie e Contenziosi", come accantonata in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2021;
- di trasmettere il presente provvedimento agli eredi della sig.ra R.M., sigg. Z.G., Z.A., Z.V., Z.R., Z.S., per tramite dell'avv. Domenico Caringella, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2021	267.823,97

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220000069 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000067 DEL 26/01/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 20/01/2022 13:46
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 20/01/2022 15:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 24/01/2022 10:17